

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1180-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonchè all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a permettere l'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, già in vigore da una decina d'anni. Con questo atto anche il nostro Paese potrà far parte della Commissione «ICCAT» che svolge attività di studio e ricerca finalizzate alla gestione e conservazione delle specie ittiche migratrici, che si concretizzano in «raccomandazioni» agli Stati membri circa i livelli di sfruttamento compatibili con la conservazione di queste risorse. È evidente l'interesse dell'Italia, uno dei Paesi del Mediterraneo con un forte rilievo economico nel settore della pesca del tonno, a non restare

al di fuori dell'elaborazione di queste politiche gestionali, al fine di non subirne passivamente le regole e le misure; nel contempo, nello stesso contesto, occorre un sistema di accordi internazionali che imponga il rispetto dei limiti da parte degli Stati direttamente concorrenti, il tutto nel quadro di un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali.

Tale adesione alla Convenzione internazionale, sollecitata anche dall'Unione europea, appare pertanto indilazionabile, e si raccomanda all'Assemblea la rapida approvazione del presente disegno di legge.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VEGAS)

17 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo

XIV della Convenzione stessa come modificata dal Protocollo fatto a Parigi il 10 luglio 1984.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

